

Bibiana, Bricherasio, Campiglione Fenile, Cavour (limitatamente al territorio della Rocca), Pinerolo, Pomaretto, Prarostino, San Secondo di Pinerolo; in una fascia altimetrica compresa fra i 350 mt s.l.m e i 650 mt s.l.m;

Provincia di Cuneo:

Bagnolo, Barge; in una fascia altimetrica compresa fra i 300 mt s.l.m e i 550 mt s.l.m.».

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP e di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2024

*Il direttore generale:* IACOVONI

24A02971

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 26 aprile 2024.

**Riparto del Fondo, di euro 46,859 milioni per l'anno 2023, per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati, nonché in favore dei minori non accompagnati, di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il quale dispone che «per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti, anche a sostegno dei comuni interessati nonché in favore dei minori non accompagnati è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023. I criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Considerato che le risorse relative all'anno 2023, pari ad euro 46.859.000, risultano iscritte nel conto residui del capitolo n. 2350 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Considerata la necessità di adottare un decreto di riparto delle risorse iscritte in conto residui, anno di provvidenza 2023;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo;

Visti gli articoli 9, 11 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

Attesa la pressante esigenza di sostegno costantemente manifestata dal sistema comunale con riferimento al gravoso onere finanziario derivante dall'accoglienza di migranti e la necessità di ampliare la rete dei progetti SAI destinati all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sia mediante ampliamenti che mediante nuovi progetti, al fine di commisurare la capienza del Sistema alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati nelle strutture di prima accoglienza;

Considerata la necessità di assicurare la prosecuzione dei progetti della rete SAI;

Rilevata l'esigenza di garantire il finanziamento alle Prefetture per fronteggiare le necessità di accoglienza previste dal rinnovato contesto normativo, come risultante dalle disposizioni sopra citate;

Visto l'art. 21, comma 1-*bis* del citato decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, a mente del quale «a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, nel limite di 1.000.000 di euro per l'anno 2023, è assegnato un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro ai comuni con popolazione compresa, alla data del 31 dicembre 2022, fra 6.000 e 7.000 abitanti che hanno registrato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto una spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e che hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare il medesimo fondo non inferiore a 190.000 euro. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, secondo periodo, sono individuati i comuni a favore dei quali il contributo di cui al presente comma è ripartito»;

Vista la comunicazione del 18 gennaio 2024, con cui il Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha fornito l'elenco dei 194 Comuni con popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti secondo i dati definitivi del «Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre 2022» pubblicato dall'ISTAT sul proprio sito istituzionale, che, sulla base degli importi contenuti negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2023 recante «Criteri di formazione e di riparto delle risorse del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023», hanno subito per l'anno 2023 il trattenimento di una quota dell'imposta municipale propria per alimentare lo stesso fondo non inferiore a 190.000 euro, indicando, altresì, per ciascun ente l'importo dell'assegnazione a titolo di FSC 2023;

Valutato che, tra le grandezze indicate dal citato art. 21, comma 1-*bis*, per l'individuazione dei comuni destinatari del contributo, il dato relativo alla spesa per l'affidamento dei minori non può essere desunto da atti ufficiali e deve essere richiesto agli enti interessati;



Considerato, pertanto, che, per procedere all'assegnazione del contributo di cui al menzionato art. 21, si rende necessario che i predetti 194 comuni possano attestare, ove ricorrano le condizioni, di aver registrato dal 1° gennaio 2023 al 19 ottobre 2023 una spesa per l'affidamento dei minori, come sopra definita, superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale 2023;

Ravvisata l'opportunità che tale attestazione sia trasmessa con procedura informatica;

Preso atto dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 marzo 2024;

Decreta:

Art. 1.

1. Il riparto della dotazione di euro 46,859 milioni per l'anno 2023 del Fondo di cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, iscritta nel conto residui del capitolo n. 2350 del Ministero dell'interno, al netto dei contributi di cui al comma 1-bis, è il seguente:

a) Presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, mediante ampliamento dei progetti SAI dedicati a tale categoria di beneficiari; 61%;

b) Supporto alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, mediante finanziamento della rete SAI; 26%;

c) Risorse da destinare alle Prefetture per rafforzare la rete di prima accoglienza; 13%.

2. La dotazione di cui al comma 1, sarà ripartita con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze sui seguenti capitoli:

assegnazione delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) al capitolo 2352 «Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'Unione europea anche in regime di cofinanziamento» - Missione «Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti» 27 (5) - programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» 27.2 (5.1);

assegnazione della quota di cui alla precedente lettera c) al capitolo 2351 «Spese per i servizi d'accoglienza in favore di stranieri» - Missione «Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti» 27 (5) - programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» 27.2 (5.1).

Art. 2.

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, possono accedere al Fondo, nel limite complessivo di 1.000.000 di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse di cui all'art. 1 e per un contributo fino all'importo massimo di 200.000 euro per ciascun ente, i comuni di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, i quali ab-

biano attestato di aver assunto dal 1° gennaio 2023 al 19 ottobre 2023 impegni di spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per un importo superiore a quanto spettante per l'anno 2023 a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

2. L'attestazione di cui al precedente comma deve essere presentata sullo specifico modello informatizzato, già contenente il dato dell'assegnazione a titolo di FSC per il 2023, da compilare inserendo l'importo degli impegni di spesa di cui al precedente comma e firmare digitalmente a cura del Responsabile del servizio finanziario. Il modello sarà reso disponibile entro quindici giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, nell'area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBE, altri certificati)», accessibile con le consuete credenziali dal sito *web* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all'indirizzo:

<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>

e dovrà essere trasmesso attraverso la predetta area riservata entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo dall'apertura della procedura telematica.

3. I comuni che, pur possedendo i requisiti previsti dalla norma, omettano di presentare l'attestazione telematica di cui al precedente comma entro il termine previsto, ovvero la trasmettano con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno esclusi dall'assegnazione del fondo.

4. Il fondo sarà ripartito tra gli enti di cui all'allegato elenco che avranno validamente attestato con la procedura informatica di cui al comma 2 di aver assunto dal 1° gennaio 2023 al 19 ottobre 2023 impegni di spesa per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per un importo superiore a quanto spettante per l'anno 2023 a titolo di fondo di solidarietà comunale, in proporzione alla spesa attestata, entro il limite complessivo di 1.000.000 di euro e fino all'importo massimo di 200.000 euro per ciascun ente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

Il Ministro dell'economia e delle finanze: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2024  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1954

